

No al regime impatriati se l'integrativa è inviata oltre i 90 giorni

Cgt Lombardia

Massimo Romeo

Regime impatriati precluso se l'integrativa a favore è presentata oltre i 90 giorni. Trattandosi di un regime opzionale, non è possibile presentare l'integrativa a favore oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza ordinaria. Così la Cgt di secondo grado della Lombardia con la sentenza n. 3763 del 20 dicembre 2023.

Nel modello per il 2020, un contribuente esprimeva un credito Irpef chiesto a rimborso derivante anche dall'opzione per il "regime impatriati". L'agenzia delle Entrate gli riconosceva una somma minore rispetto a quella richiesta in quanto l'opzione, negli anni precedenti a quello di presentazione del modello, era avvenuta con modelli integrativi tardivamente presentati.

L'ufficio citava la circolare 33/2020 in cui è stato chiarito come sia precluso l'accesso al regime agevolato qualora l'impatriato non abbia dato evidenza della richiesta del beneficio fiscale nella dichiarazione dei redditi i cui termini di presentazione risultino scaduti. I giudici di primo grado (Cgt Milano, sentenza 1171/2023) accoglievano il ricorso evidenziando che le circolari in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti e obblighi.

Di diverso avviso i giudici d'appello che hanno deciso per la riforma della sentenza e la conseguenza legittimità del provvedimento di minor rimborso emesso dall'Ufficio. La Corte ha conformato la motivazione con un richiamo ad altro orientamento di legittimità (ordinanza n. 17042/2020) in cui si è rimarcato come, in presenza di dichiarazioni di volontà, e non di scienza, deve essere escluso «che possa trovare applicazione (...) il principio della generale emendabilità delle dichiarazioni e ciò sia che a tale emenda si voglia procedere attraverso dichiarazione integrativa (...) sia che si voglia procedere per mezzo di istanza di rimborso».

Parimenti, è stata esclusa l'emendabilità delle dichiarazioni di volontà anche in sede contenziosa. I giudici hanno, altresì, escluso l'operatività della remissione in bonis, la quale ammette la possibilità di esercitare tardivamente l'opzione per un beneficio fiscale o un regime agevolato, in assenza di un «comportamento concludente» del contribuente il quale non aveva formulato alcuna richiesta al proprio datore di lavoro nel periodo di imposta in cui era avvenuto il rimpatrio, né dato evidenza nelle relative dichiarazioni dei redditi i cui termini di presentazione erano scaduti. La Corte lombarda ha, quindi, ricordato le condizioni di accesso al regime per il rientro dei lavoratori in Italia: il contribuente che non si è avvalso dell'agevolazione al momento della presentazione della dichiarazione, ad esempio nel modello 730 presentato nei termini, può avvalersene presentando nei termini ordinari il Modello Redditi Persone Fisiche; il contribuente che abbia presentato la dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il Modello PF, fruisce comunque dell'agevolazione fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo.

I giudici hanno quindi concluso che, trattandosi di regime opzionale, non è possibile presentare l'integrativa a favore oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza ordinaria.